

30 ottobre 1991 Ordinanza del Tribunale di Modena

30 OTTOBRE 1991

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MODENA

Sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato XY presentata il 12/10/1991 pervenuta il [] e riguardante il decreto di sequestro preventivo di impianti radioelettrici di pertinenza della WZ emesso dal G.I.P. presso la Pretura di Modena il 2/10/1991.

Letti gli atti osserva:

Con il decreto indicato in premessa il G.I.P. presso la locale Pretura ha ordinato il sequestro preventivo degli impianti radioelettrici di pertinenza della emittente KK sul rilievo che gli stessi apparivano esercitati in un ipotizzato contrasto con quanto dispone l'art. 195 del D.P.R. 29/3/1973 n. 156.

Tanto premesso, il collegio ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto.

Va in primo luogo rilevato che non sembra determinante il dedotto vizio di illegittimità la mancata spedizione dell'informazione di garanzia, tenuto conto che il XY venne avvertito dell'inizio delle operazioni della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Né risulta che la nullità sia stata eccepita nel termine di cui all'art. 182, comma 2°, c.p.p.

Le ulteriori considerazioni formulate dall'appellante vanno condivise.

Occorre premettere che, sebbene dal riesame del decreto di sequestro esuli ogni valutazione riguardante il merito dell'imputazione, il giudice che ne è investito ha il potere-dovere di cogliere la congruenza dell'oggetto e della natura della misura cautelare rispetto alla fattispecie legale ipotizzata, onde può sottrarsi all'obbligo di stabilire se vi sia una corrispondenza tra la medesima e la fattispecie concreta, di cui al procedimento pendente davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. A tale stregua appare corretto ritenere con l'appellante che la condotta censurata non integra il reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 156/73 modificato dall'art. 30 della Legge 6/8/1990, n. 223. Invero che il XY esercitasse l'impianto di cui si discute al momento dell'entrata in vigore della Legge citata appare pacifico alla luce della documentazione prodotta, a nulla rilevando il mutamento della postazione, non derivando da ciò la novità dell'impianto (laddove si dà atto nella stessa informativa che le caratteristiche frequenze erano rimaste invariate). Del resto proprio muovendo dalla considerazione che si trattava di un impianto esistente al momento dell'entrata in vigore della Legge 223/90, il Direttore del Circostel di Bologna con l'ordinanza 13/8/1991 (impugnava davanti al T.A.R., che ha accordato la sospensiva) aveva disposto la disattivazione dell'impianto per l'intervenuta modifica della funzionalità

